

Proc. n. 4865/2015 R.G.

Ruolo Procedimenti sommari di cognizione

n° 2060/16 REP

Mali
Gusmano

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott. Salvatore Gagliano, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'01.07.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento in epigrafe indicato, avente ad oggetto:

ricorso ex artt. 35 d.lgs. n. 25/2008 e 19 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, emesso in data 04.09.2015 e notificato in data 04.12.2015, contenente il diniego al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998,

TRA

cod. fisc. , nato l'01.01.1990 in Mali, alias , nato l'01.01.1992 in Mali, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Frizzi del foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Trento (TN), via Petrarca n. 8,

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, in persona del Ministro *pro tempore*,

RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

IL PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

INTERVENUTO

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1 Con ricorso ritualmente depositato, il sig. proponeva, nei termini di legge, opposizione avverso il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona rigettava la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, non ravvisando altresì i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.

1



Con l'atto introduttivo il ricorrente riferiva di:

- essere stato denunciato ed incarcerato nel suo Paese d'origine a seguito della sua opposizione alla circoncisione del fratello minore;
- essere stato reclutato da un gruppo di ribelli, dopo la sua fuga dal carcere;
- essere a sua volta fuggito da costoro, rifugiandosi in Libia;
- essere poi emigrato dalla Libia a causa del conflitto armato.

Quindi evidenziava di non voler fare più ritorno in Mali a causa del suo pregresso e del rischio di essere ucciso o comunque arrestato, facendo altresì presente come nel citato Paese perversi una situazione di violenza indiscriminata connessa al conflitto armato esistente, ravvisando così anche il rischio di rimanervi coinvolto per l'obbligatorietà del servizio militare di leva non ancora assolto. Di conseguenza eccepiva l'illegittimità del provvedimento della Commissione Territoriale, chiedendo conseguentemente il relativo annullamento e, per l'effetto, in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via subordinata la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.

La Commissione Territoriale, pur avendo trasmesso in data 22.03.2016 gli atti in suo possesso, non si costituiva in giudizio, e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.

Il Pubblico Ministero interveniva con comparsa dd. 01.02.2016.

Il procedimento, istruito ai sensi degli artt. 702 *bis* e 702 *ter* c.p.c., previa riassegnazione del relativo fascicolo per variazione tabellare in materia di opposizione avverso il diniego della protezione internazionale, veniva trattenuto in decisione all'udienza dell'01.07.2016 a seguito dell'audizione del ricorrente e dell'acquisizione di ulteriore documentazione, invitando il P.M. a formulare le proprie conclusioni, che rassegnava in data 07.07.2016, chiedendo la reiezione del ricorso.

1.2 In via preliminare, si evidenzia:

- la tempestività del ricorso introduttivo, essendo stato depositato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego della protezione internazionale;
- la competenza territoriale dell'epigrafato Tribunale, posto che, all'atto della presentazione del ricorso, il sig. Janis Ali era ospite presso una struttura gestita da ATAS Onlus di Trento, rientrante nel sistema di protezione dei richiedenti asilo di cui all'art. 1 *sexies* d.l. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 39/1990, e pertanto si è avvalso del foro speciale ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 150/2011;
- la sospensione *ex lege* dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, non versandosi in nessuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del citato comma.

2. Le misure di protezione riconoscibili allo straniero, all'esito del giudizio introdotto attraverso



il procedimento ex artt. 35 d.lgs. n. 25/2008 e 19 d.lgs. n. 150/2011, sono la **protezione internazionale**, nelle due forme previste dal d.lgs. n. 251/2007 di riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e la **protezione umanitaria**, intesa come diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.

2.1 Il riconoscimento della protezione internazionale è, innanzitutto, disciplinato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, il quale alle lettere e) ed f) prevede la protezione del "rifugiato", mentre alle lettere g) e h) quella di "persona ammissibile alla protezione sussidiaria".

Il "rifugiato" è il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni sopra citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

Identica formulazione è stata adottata nell'art. 2, comma 1, lett. d) ed e) d.lgs. n. 25/2008, con l'unica precisazione in ordine alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007 contengono la definizione di atti di persecuzione e dei motivi della persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono - alternativamente - essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2; e *bis*) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, che comportano gravi violazioni di diritti fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi di persecuzione, l'art. 8 del citato decreto legislativo li individua con riferimento



3



alle seguenti ipotesi: a) razza: si riferisce in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione: include le convinzioni teiste, non teiste ed ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, all'assenza di cittadinanza, ma designa in particolare l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese d'origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; e) opinione politica: si riferisce in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche od ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

La "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è definita dall'art. 2, comma 1, lett. g) e h) d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2, comma 1, lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, come "il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto



4



armato interno o internazionale.

2.2 L'ulteriore forma minore di protezione riconoscibile allo straniero è il **permesso di soggiorno per "ragioni umanitarie"**, il quale va rilasciato in presenza di "seri motivi", *in primis* quelli di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998).

Poiché la norma non enuncia quali debbano essere i seri motivi, è suscettibile di ampia interpretazione, cosicché possono rientrare varie situazioni soggettive, come ad es. motivi di salute o di età, ovvero oggettive (e cioè relative al Paese di provenienza) quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

2.3 Dal punto di vista processuale, occorre evidenziare come il richiedente, con la domanda di protezione internazionale, ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale sopra indicate, senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

2.4 Relativamente all'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 prevede l'obbligo del richiedente di presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda *de qua* (cfr. Cass. Civ. Sez. VI - 1, Ord., 28.09.2015, n. 19197).

Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'organo giudicante ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Le divergenze rispetto alle regole generali del processo civile, dapprima riconosciute a livello giurisprudenziale, sono state poi recepite dal legislatore con l'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 150/2011, il quale prevede espressamente che "il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia".

Sul giudice incombe quindi un dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione non solo soggettiva, ossia basata esclusivamente



sulla credibilità del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "*fumus persecutionis*" a suo danno nel Paese d'origine, ma anche oggettiva, ossia verificando la sussistenza di forme di persecuzione di opinioni, abitudini, ecc., e più in generale la situazione reale del Paese di provenienza.

3. Richiamato il quadro normativo di riferimento, nonostante la scarsa credibilità del ricorrente in ordine alla ricostruzione della sua vicenda personale, la domanda avanzata in via principale è fondata e pertanto il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

Aderendo alle motivazioni riportate dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato, che all'uopo si richiamano, la storia personale narrata dal sig. Janis Ali appare vaga e poco plausibile, e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007.

Si ravvisano, invece, le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, qualora sussista "la minaccia grave o individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

A prescindere dalla valutazione se l'obbligatorietà del servizio militare di leva determini o meno a carico del sig. Janis Ali un rischio effettivo di subire un danno grave nei termini di cui alla citata lett. c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, dirimente è l'elevato livello di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso nel Mali.

Infatti: "*Nei casi di violenza indiscriminata nel Paese d'origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza*" (cfr. Corte di Giustizia Ue, Sent., 17.02.2009, n. 465).

Cosicché, nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "*quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro*") l'unico elemento che rileva, ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, è il livello di violenza che ne deriva (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Nel caso di specie, dall'esame del rapporto 2015-2016 di Amnesty International, delle informazioni diffuse attraverso il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Affari Esteri e di quelle fornite dal Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, si evince che la richiamata situazione ha raggiunto un livello così elevato tale da far ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella propria regione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio



effettivo di subire tale minaccia.

Nello specifico:

- "Il conflitto armato interno perpetua in clima di insicurezza, in particolare nel nord, nonostante la firma di un accordo di pace. Crimini di diritto internazionale e gli abusi da parte di gruppi armati hanno persistito in diverse parti del paese. Violenti scontri ed insicurezza hanno minacciato diverse parti del paese, con attacchi contro le forze governative e la missione delle Nazioni Unite Multidimensional Integrated Stabilizzazione in Mali (MINUSMA)" (cfr. rapporto Amnesty International 2015-2016);

- "Alla luce dell'elevato rischio terroristico nel paese e del recente attacco alla base militare di Nampala nel centro del Mali (19.07.2016), le Autorità hanno decretato lo stato d'emergenza fino al prossimo 31.03.2017... Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale" (cfr. sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiareassicuri.it);

- "E' sconsigliato recarsi in Mali o rimanere nel paese. I rischi per la sicurezza sono elevati nonostante gli importanti progressi, rimangono notevoli rischi di sicurezza in tutto il paese. Dopo l'inizio dell'intervento militare, il rischio di attentati è aumentato anche nell capitale Bamako" (cfr. sito del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE).

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria è assorbente rispetto alla richiesta di protezione umanitaria.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e quindi non ha resistito alla domanda del ricorrente, il quale peraltro è stato ammesso al gratuito patrocinio, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese.


P.Q.M.

Il Tribunale, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara il diritto del sig. _____, i, cod. fisc. _____ nato l'01.01.1990 in Mali, _____, i, nato l'01.01.1992 in Mali, al riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007;

- non luogo a provvedere sulle spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.


Trento, li 25 agosto 2016
 IL CANCELLIERE
 Manuel Florian


TRIBUNALE DI TRENTO
 SEZIONE CIVILE
 DEPOSITATO II.

29 AGO 2016



IL CANCELLIERE
 Manuel Florian


Il Giudice Onorario
 dott. Salvatore Gagliano

 7



